

Art. 1:

Il Codice di Deontologia Medica **è un corpus unitario in cui sono contenuti i principi e le regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.**

Il Codice deontologico si pone a tutela **della vita e** della salute del cittadino e definisce l'impegno del medico nell'esercizio della sua professione nei confronti della collettività.

Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'attività professionale, deve essere consono ai contenuti del Codice di deontologia medica posti a tutela della dignità e del decoro della professione, in armonia con i principi di umanità, solidarietà e impegno civile che lo ispirano.

Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale.

Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la cui inosservanza costituisce illecito disciplinare.

L'iscrizione all'Albo vincola il medico ai principi del giuramento professionale, **che di fatto presta nel momento in cui sottoscrive la domanda d'iscrizione all'Albo**, ed al rispetto delle norme del presente Codice di Deontologia Medica. (1)

Art. 3

### **Doveri del medico**

L'esercizio professionale del medico è finalizzato alla tutela della **vita e della** salute degli individui e della collettività nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute fisica e psichica e il sollievo dal dolore e dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza distinzioni di età, di sesso **e di genere** (2), di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale e civile, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Art. 4

### **Autonomia e indipendenza della professione**

L'esercizio professionale, **fondato sul rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona, deve essere svolto in piena libertà, autonomia e responsabilità individuale** (3), anche quando il professionista si trovi ad operare nell'ambito di un rapporto di dipendenza o subordinazione.

Sul piano tecnico operativo il medico è tenuto ad adeguarsi alle più aggiornate evidenze scientifiche, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza mai sottostare **ad** interessi, imposizioni o subire suggestioni di qualsiasi natura.

In particolare all'inizio e al termine della vita il medico, nell'ambito di una corretta relazione con il paziente, agisce sempre nel rispetto dei valori del Codice Deontologico, rifiutando di sottostare a qualsivoglia condizionamento ideologico o politico e ad ogni pressione esterna.

Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza professionale, il medico segnala allo Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti lesivi della stesse.

Art. 16

### **- Accanimento diagnostico-terapeutico -**

**Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dalla ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.**

**L'alimentazione e l'idratazione non si configurano come trattamenti futili e non proporzionati in alcuna condizione clinica esistente o nella sua prevedibile evoluzione. (4)**

Il controllo efficace del dolore e la palliazione non si configurano come trattamenti futili e non proporzionati in alcuna condizione clinica esistente o nella sua prevedibile evoluzione.

Art. 17

### **Eutanasia (5)**

Il medico, anche su richiesta della persona assistita, non effettua né favorisce trattamenti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 22

### **Autonomia e responsabilità diagnosticoterapeutica**

**Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento (6).**

Art. 38

### **Autonomia del cittadino e direttive anticipate**

**Il medico deve attenersi, nell'ambito dell'autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.**

**Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato (7).**

-----  
*1) nel modulo di richiesta d'iscrizione all'Ordine si può allegare il Giuramento Professionale del Medico, che viene sottoscritto dal richiedente.*

*2) l'aggiunta al testo del 2006 del termine "di genere" non trova una giustificazione scientifica, ma è dovuta all'influsso culturale del momento. Il suo inserimento è una manifesta negazione dell'autonomia e dell'indipendenza del Medico rispetto ai condizionamenti culturali ed ideologici.*

*3) il principio fondante la professione medica è il **rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona**, la piena libertà – l'autonomia e la responsabilità individuale sono le caratteristiche che redono possibile l'esercizio professionale del medico finalizzato alla tutela della vita e della salute degli individui e della collettività nel rispetto dei loro diritti fondamentali.*

*4) la formulazione del 2006 è più appropriata di quella della bozza e l'aggiunta dell'alimentazione ed idratazione è doverosa al pari di quella del controllo del dolore e della palliazione.*

*5) la prima caratteristica di ogni norma è la chiarezza, per cui bisogna avere il coraggio di chiamare con il proprio nome ogni nostro atto.*

*6) convincimenti etici non è sinonimo di coscienza! Da Ippocrate in poi il termine coscienza ha significato e continua a significare per molti qualcosa di molto più profondo e sostanziale di un convincimento, ma la consapevolezza che l'atto da noi compiuto o da compiere è finalizzato alla*

*tutela della vita e della salute della persona che a noi si rivolge anche se ci chiede azioni di cui non riesce a percepire la nocività.*

*La coscienza, inoltre, è l'unico ed ultimo luogo in cui ognuno di noi può confrontarsi con sé stesso e con il suo essere per verificare la bontà del suo agire.*

*E' il presidio irrinunciabile che nei secoli ha permesso a moltissimi medici di non asservirsi ai regimi ed alle culture dominanti ed a mantenere fede al proprio Giuramento Professionale.*

*7) la formulazione di quest'articolo nella bozza dimostra chiaramente il motivo per cui il Comitato Centrale si adopera per modificare il Codice del 2006!*